

Commissione per il notariato

Direttiva del 6 settembre 2018 relativa agli art. 59 LN e 42 RN: iscrizione nella rubrica dei brevetti di autentiche di firma o certificati di conformità consecutivi e “ripetitivi”

Nel caso in cui un notaio faccia 20 (venti) o più brevetti notarili consecutivi di autentica di firma o di certificato di conformità di medesima data e di uguale contenuto, ad eccezione del numero progressivo di rubrica (quindi, ad esempio, 20 o più autentiche di firma della stessa persona, con la stessa data e con l'originale ritirato da una stessa persona) può effettuare un'unica iscrizione nella rubrica dei brevetti (anziché un'iscrizione per ogni singolo brevetto) con l'indicazione, nella colonna dei numeri progressivi, del primo e dell'ultimo numero della serie (dal n. X al n. Y).

In tal modo, è adempiuto lo scopo dell'obbligo della tenuta a giorno corretta della rubrica dei brevetti.